



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione 390

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 15 MAR. 2012

OGGETTO: Supporto amministrativo Direzione Generale

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 15 MAR. 2012 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Generale	Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal:	
Direttore Amministrativo:	Dott. Bruno Simola
Direttore Sanitario:	Dott. Remigio Carlo Puddu

SU proposta del Direttore Generale

ACQUISITA la Deliberazione n. 1032/2011 afferente il Segretario Direzione Aziendale

ATTESO che con nota prot.int. DG 61/2012 la Direzione Aziendale ha richiesto la collaborazione di un professionista munito di diploma di laurea, per le motivazioni ivi contenute

CONSIDERATO che nelle more dell'espletamento delle attività concorsuali deve assicurarsi la prosecuzione delle attività amministrative nella Direzione Generale

RECEPITO l'articolo 7 comma 6, del D.Lgs n. 165/2001;

VALUTATO il curriculum del Professionista, Cossu Dr.ssa Cristina

VISTO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti assegnare alla Dr.ssa Cossu Dr.ssa Cristina, Codice Fiscale CSSCST83D59B354P, regolare incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa

Determinare la durata dell'incarico per dodici mesi consecutivi dal 1 Marzo 2012

Imputare al centro di costo 0506030113 i costi di competenza

Stipulare con la Dr.ssa Cossu Dr.ssa Cristina, formale regolare convenzione.

Trasmettere la deliberazione al Dipartimento Amministrativo per i conseguenti adempimenti normativi


Disporre che gli emolumenti annui a suo tempo pattuiti/stipulati vengano liquidati mensilmente in dodicesimi.

Trasmettere la Deliberazione al Dipartimento Amministrativo Tecnico.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Erano Simola



Il Direttore Sanitario
Dott. Romigio Carlo Puddu



Il Direttore Generale
Dr. Antonio Garau

